

## A2. Attività giudiziale e arbitrale - conferimento dell'incarico e struttura del corrispettivo.

### 1.1. *Incarico - Professionista incaricato - attività di partner, associati e collaboratori.*

L'incarico può essere conferito oralmente o mediante comunicazione scritta, anche di posta elettronica del cliente, con l'accettazione espressa o tacita di una proposta o riepilogo proveniente dal professionista e con la stipulazione di un documento sottoscritto dal cliente e dal professionista o formato per scambio di corrispondenza.

L'accordo sul corrispettivo, che per legge, con riguardo agli avvocati, deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità (art. 2233 co.3 c.c.) può essere contenuto nell'incarico, in tal caso stipulato per iscritto, o pattuito separatamente e specificamente.

Ai fini delle presenti condizioni di esecuzione, l'incarico e la pattuizione sul compenso sono documentati, congiuntamente o separatamente, da un documento o da uno scambio di comunicazioni dal quale sia evidenziato l'accordo sull'oggetto dell'attività e la misura del corrispettivo o le modalità per determinarlo. Valgono a tal fine come accordo scritto anche la corrispondenza trasmessa per telefax o posta elettronica ed i messaggi di posta elettronica. In caso di conferimento orale, l'incarico è documentato al più tardi dal conferimento della procura giudiziale.

L'incarico è conferito al legale o ai legali individuati dal cliente nell'ambito dello studio, che sono impegnati a seguirne personalmente e sotto la propria responsabilità l'espletamento. Resta tuttavia fermo che l'avvocato incaricato opera, nell'ambito di un'associazione professionale, in team con altri professionisti e collaboratori ed avrà incondizionata facoltà di valersi, ferma restando la sua responsabilità personale e l'impegno all'esecuzione personale dell'incarico, della collaborazione di partner e dell'attività di associati e collaboratori, sotto la sua direzione, secondo sua piena discrezione.

### 1.2. *Oggetto dell'incarico.*

L'incarico relativo a prestazioni giudiziali ha di norma ad oggetto la rappresentanza e la difesa della parte in una controversia determinata o per un'attività giudiziale determinata. L'incarico può essere tuttavia attribuito, in un unico contesto, per seguire una pluralità di controversie o una pluralità di attività di rappresentanza o difesa. L'incarico conferito per la difesa in una posizione contenziosa non implica necessariamente che, in relazione ad essa, sorga effettivamente un procedimento giudiziale, essendo possibile che la trattazione prima del processo ne assicuri il componimento. L'attività stragiudiziale che l'avvocato deve svolgere, in tali casi, si differenzia da quella relativa alle c.d. prestazioni stragiudiziali di assistenza e consulenza, perché essa si svolge in relazione ad una vicenda che, per le sue caratteristiche è contenziosa, è suscettibile di essere risolta da un'autorità giudiziaria, in caso di insuccesso delle iniziative prese per definirla altrimenti ed è volta alla tutela dei diritti del cliente, nella relazione con una o più parti che hanno posizioni diverse.

In ragione della natura e del funzionamento dei procedimenti giudiziali, l'incarico conferito per la difesa del mandante in una controversia determinata, ove non diversamente pattuito, implica l'attribuzione dell'incarico di svolgere l'attività difensiva in relazione a tutti gli sviluppi possibili che possono verificarsi nel medesimo procedimento (ad esempio, resistere, nella medesima controversia, alle domande svolte dalle altre parti, estendere ad altre parti il contraddittorio, intervenire in giudizi a tutela dei diritti oggetto dell'incarico) ed implica l'attribuzione dell'incarico di svolgere le attività conseguenti, per la realizzazione degli interessi della parte mandante (ad esempio, l'incarico di richiedere ingiunzioni di pagamento o avviare l'esecuzione forzata implica l'incarico di resistere a difesa del mandante nei giudizi di opposizione che l'altra parte promuovesse; l'incarico di ottenere la condanna al pagamento implica l'incarico di dare esecuzione al titolo così ottenuto per conseguire il risultato utile; l'incarico di curare una controversia implica l'incarico di promuovere, ove necessario, procedimenti cautelari e così via)

Se non diversamente ed espressamente previsto, il contratto conferisce l'incarico per la difesa giudiziale per una fase separata del giudizio di merito (quindi, per il primo grado o per l'appello) anche se la procura giudiziale è rilasciata per più gradi del giudizio di merito. L'incarico per la fase di impugnazione andrà quindi attribuito specificamente e con la pattuizione di un corrispettivo per tale fase. Non è soggetto a questa regola l'impugnazione che abbia natura di reclamo, rispetto a provvedimenti cautelari o di volontaria giurisdizione o comunque interni al procedimento.

La difesa innanzi alla corte di cassazione o altre c.d. giurisdizioni superiori è oggetto di separato incarico. Fa eccezione a tale regola la difesa in cassazione nei procedimenti, interni al procedimento di merito, conseguenti ad una istanza di regolamento di competenza o giurisdizione.

### 1.3. *Corrispettivo.*

Il corrispettivo è l'ammontare del compenso dovuto per l'esecuzione dell'incarico, composto (i) dall'"onorario" e (ii) dalle spese imponibili dovute allo studio legale, secondo i criteri di seguito illustrati sub 1.6 ed 1.7.

L'onorario per l'attività da svolgersi in sede giudiziale è quello pattuito nell'accordo sul compenso, in una somma determinata o risultante, a consuntivo, dai criteri pattuiti per determinarla.

Di norma, fatto salvo il diverso accordo di volta in volta pattuito, l'onorario per le attività giudiziali viene proposto:

- in misura fissa e predeterminata, in relazione a procedimenti standardizzati dei quali sia prevedibile l'ammontare dell'impegno richiesto (ad esempio, procedimenti di ingiunzione, sfratto, altri procedimenti speciali, procedimenti esecutivi o l'intervento negli stessi, ammissioni di crediti al passivo fallimentare e simili)
- in misura fissa e predeterminata, in relazione a procedimenti cautelari o di cognizione piena dei quali si giudichi prevedibile l'ammontare dell'impegno o comunque equa, per entrambe le parti del contratto, tale predeterminazione, ovvero
- su base oraria, con o senza la pattuizione del tetto massimo, in relazione a procedimenti giudiziari di cognizione, ovvero
- con riferimento ai c.d. "Parametri", risultanti dal decreto del Ministero della Giustizia, in vigore, che in base all'art. 13 co. 6 della L. 31 dicembre 2012 n. 247 si applicano quando non vi sia stata pattuizione diversa del compenso o determinazione consensuale e sono applicati dall'autorità giudiziaria per determinare i costi a carico del soccombente. Attualmente tali parametri sono contenuti nel Decreto Ministeriale n. 55/2014 e sono divenuti, di fatto, un surrogato delle tariffe professionali abolite. E' certamente possibile, quindi, riferirsi ad essi per la determinazione del compenso in sede contrattuale, specificando fra gli importi minimi e massimi da questi previsti.

#### **14. Adeguamento dell'onorario, a seguito del mutamento di valore o della natura della controversia.**

Laddove sia pattuito un compenso fisso predeterminato, in relazione ad una controversia giudiziale, è riservato allo studio in via generale il diritto di proporre la rideterminazione, nel caso in cui i termini della controversia mutino, rispetto alla valutazione compiuta per la determinazione dell'onorario fisso. Esempio di tale mutamento sono la proposizione nel processo di questioni, in via riconvenzionale o per la partecipazione di terzi, che mutino significativamente il valore della controversia o l'impegno prevedibile, ovvero il sorgere di procedimenti di opposizione in un procedimento esecutivo e simili.

#### **15. Spese imponibili.**

Con l'onorario sono addebitate e vengono a completare il corrispettivo le spese sostenute dallo studio legale per lo specifico incarico, che di norma appartengono alle seguenti classi:

- spese di trasferta con autoveicoli, addebitate sulla base del costo chilometrico corrente, incluso il costo delle tariffe autostradali
- spese di viaggio con mezzi diversi, treno, aeromobile, addebitate nell'ammontare documentato
- spese di pernottamento alberghiero, addebitate nell'ammontare documentato
- spese postali per trasmissioni speciali, corrieri, pacchi e simili, nell'ammontare documentato
- spese di copisteria, per stampe, lucidi etc., nell'ammontare addebitato
- spese per accesso a banche dati informatiche o archivi, pubblici registri e simili per l'estrazione di dati, informazioni, certificazioni e simili, nell'ammontare addebitato.

E' inoltre addebitato un rimborso forfettario in un ammontare percentuale dell'onorario delle spese generali non documentabili, nella misura prevista dall'accordo sul compenso o, nel silenzio dell'accordo, nella misura vigente. Tale importo è indicato come dovuto dall'art.13 co.10 della L. 247/2012 - Legge Professionale nell'importo massimo pari a quello previsto dai Parametri ministeriali in vigore (attualmente il 15%), ma può esserne pattuita l'esclusione o l'addebito in percentuale minore.

#### **16. Spese imponibili specifiche, per l'attività giudiziale.**

Con l'onorario sono addebitate e vengono a completare il corrispettivo, le spese sostenute dallo studio legale indicate al paragrafo 1.5 ed inoltre le seguenti, specificamente dovute per l'attività giudiziale:

- le spese, i diritti, oneri, marche ed ogni altro onere richiesto dagli uffici giudiziari (e da altre pubbliche autorità o pubblici ufficiali) per qualunque attività che risulta necessario svolgere, per l'espletamento dell'incarico (a titolo di esempio: estrazione di copie di atti e documenti del procedimento, deposito di istanze o richieste, richiesta di copia autentiche, copie in forma esecutiva, richiesta di notificazioni, pignoramenti ed altri atti degli ufficiali giudiziari etc.). Tali spese sono addebitate singolarmente e specificamente, con indicazione dell'atto compiuto e dell'onere addebitato. Dette spese sono imponibili per il cliente, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non costituendo, per le modalità con le quali sono addebitate al professionista dagli uffici, spese delle quali sia documentabile adeguatamente, secondo le disposizioni fiscali, l'espletamento per conto del cliente e costituendo, per contro, costi per il professionista.

- Gli importi di eventuali onorari e spese imponibili corrisposte, dallo studio, ad avvocati che svolgano nel medesimo procedimento attività procuratorie o di corrispondenza e/o sostituzione, presso l'autorità giudiziaria, diversa da quella dove ha sede ed esercita il professionista incaricato, quando il contratto prevede che tali spese siano sostenute dal legale incaricato, per il riaddebito al cliente o quando il professionista sia richiesto dal collega, incaricato di tale attività, di provvedere direttamente. Di norma, tali oneri sono sostenuti direttamente dal cliente.
- Gli importi di eventuali compensi corrisposti, dallo studio, a consulenti tecnici o periti di parte, quando il contratto prevede che tali spese siano sostenute dal legale incaricato, per il riaddebito al cliente. Di norma, tali oneri sono sostenuti direttamente dal cliente.

#### **1.7. Anticipazioni non imponibili per l'attività giudiziale- Costi diretti del cliente.**

Costituiscono oneri diretti del cliente che, quando sostenuti dal legale per conto del cliente, hanno natura di anticipazioni non imponibili:

- L'ammontare del contributo unificato, dovuto dalla parte attrice, dalla parte convenuta quando svolge domanda riconvenzionale o chiama in causa terzi, dalla parte intervenuta quando svolge proprie domande principali e dalla parte appellante, che sia risultata soccombente, quando la decisione abbia accertato la sussistenza del presupposto per il relativo addebito supplementare.
- L'ammontare dell'imposta di registro, liquidata dall'agenzia delle entrate sui provvedimenti giudiziari emessi nel procedimenti, nei quali è svolto l'incarico e quindi, esemplificativamente, sui decreti ingiuntivi, le sentenze, altri provvedimenti di condanna, decreti tavolari etc. In base alla legge tributaria, l'onere del pagamento grava, verso l'amministrazione finanziaria, in solido sulle parti del procedimento, nel quale è stato emesso il provvedimento (ma non è onere degli avvocati, che non sono debitori dell'imposta in solido), mentre, nei rapporti fra le parti del procedimento, l'onere finale grava sulla parte condannata al rimborso delle spese all'altra. Di norma, quindi, la parte che prevale nel procedimento anticipa l'imposta ed ha diritto alla sua rifusione da parte del soccombente.

In relazione a questi costi, la prassi corrente dello studio è la seguente:

- L'ammontare del contributo unificato va anticipato dalla parte allo studio legale, anche indipendentemente da ogni altro versamento in acconto, prima del deposito dell'atto giudiziario conseguente. Lo studio legale provvede al pagamento del contributo e fattura l'importo quale anticipazione non imponibile. Alternativamente, al pagamento procede la parte, sulla base del modello F23 predisposto dallo studio, al quale va consegnata l'attestazione di pagamento per documentare l'assolvimento dell'onere. Qualora lo studio legale provveda al versamento del contributo unificato, anticipando per conto del cliente le somme relative, la spesa è addebitata immediatamente e separatamente al cliente mediante emissione di fattura per anticipazione non imponibile, della quale è richiesto il regolamento **a vista**.
- L'imposta di registro va assolta direttamente dalla parte. Lo studio comunica la liquidazione compiuta dall'agenzia delle entrate, inviando al cliente la copia del relativo prospetto desunto dal sito dell'agenzia delle entrate con il modello F23 compilato. Il cliente è tenuto a consegnare l'attestazione di versamento allo studio, che provvede a dare la prescritta informazione all'agenzia. Qualora, in caso di urgenza o per circostanze eccezionali, al pagamento dell'imposta di registro provveda lo studio anticipando le somme relative, la spesa è addebitata immediatamente e separatamente al cliente mediante emissione di fattura per anticipazione non imponibile, della quale è richiesto il regolamento **a vista**.

#### **1.8. Incarico ad un legale corrispondente e patti per il corrispettivo di questi. Consulenti tecnici di parte, periti e loro corrispettivo.**

Gli sviluppi del processo civile telematico consentono oggi, anche per procedimenti che si svolgano in sede diversa da quella dove opera l'avvocato, l'esecuzione da parte dell'avvocato di una pluralità di attività che prima richiedevano necessariamente la collaborazione di un legale esercente nella sede del processo (c.d. corrispondente). Lo studio legale si riserva tuttavia a propria incondizionata discrezione la richiesta al cliente di conferire procura, per processi che si tengano in sede diversa da Trento, ad un legale prescelto dallo studio, esercente presso l'autorità giudiziaria innanzi alla quale il procedimento debba svolgersi. L'estensione dell'attività concreta richiesta a tale legale corrispondente dipende dalle circostanze ed è suggerita dalla necessità e dal risparmio di costi, laddove consente di evitare trasferte non necessarie.

Il compenso per tali attività svolte dal corrispondente presso la sua sede giudiziaria, spetta solo a questi e non allo studio legale, sicché non vi è duplicazione. Ove il compenso sia orientato ai c.d. "parametri" esso sarà suddiviso nell'ambito degli importi da essi risultanti fra il corrispondente e lo studio legale. Diversamente il corrispondente applicherà il compenso preventivamente pattuito o orientato ai c.d. "parametri".

In difetto di specifica pattuizione con il cliente, lo studio procederà a propria discrezione a convenire con il legale corrispondente di assumersi l'onere del pagamento del compenso di questi, che in tal caso sarà addebitato al cliente quale spesa imponibile dello studio ai sensi del precedente art.1.6 ovvero di convenire con questi l'addebito diretto e separato al cliente delle proprie

prestazioni. Poiché lo studio legale risponde, nei confronti del corrispondente in tal modo incaricato, delle prestazioni a questi dovute in caso di inadempimento del cliente, questi sarà in ogni caso tenuto al rimborso del costo che lo studio abbia in tale ipotesi sopportato.

Qualora il contratto non preveda diversamente, l'eventuale identificazione di consulenti o periti, la cui attività sia necessaria o utile nell'interesse del cliente per l'espletamento dell'incarico o sia richiesta, per una controversia giudiziale, nella quale sia nominato un consulente tecnico d'ufficio, resta affidata alla determinazione del cliente che pattuirà direttamente con gli stessi il compenso che dovrà separatamente corrispondere.

Qualora il contratto ciò preveda, lo studio legale che fosse incaricato di individuare ed incaricare periti o consulenti tecnici di parte o professionisti ausiliari per l'espletamento di attività funzionali all'espletamento dell'incarico, ne compenserà l'attività. In tali casi, il corrispettivo versato al perito, consulente o ausiliario in conformità a tale pattuizione, sarà addebitato al cliente quale spesa imponibile, ai sensi del precedente art. 1.6.

#### **1.9. Modalità e tempi di addebito di corrispettivo, spese ed anticipazioni.**

Ogni pagamento a favore dello studio legale dovrà essere eseguito, tassativamente, mediante bonifico bancario su uno dei conti correnti dello studio, indicati nella corrispondenza e nei documenti di addebito, altrimenti per assegno circolare o bancario, non trasferibile, all'ordine dello studio legale. **Non sono accettati pagamenti in contanti, quale sia l'ammontare della somma dovuta.**

#### **1.10. Note preliminari (bozze di parcella) - Fatture (parcelle).**

Le anticipazioni non imponibili sono addebitate, di norma separatamente da ogni altro onere, mediante emissione di fattura, con l'espressa indicazione della natura di anticipazioni per conto, non imponibili, non soggette a contributo previdenziale ed all'IVA. Di tali addebiti è richiesto il regolamento **a vista**.

Ogni altro addebito, per acconto, per il corrispettivo dettagliato in avanzamento o a saldo e per spese imponibili, sarà effettuato mediante l'invio di una nota preliminare (bozza di parcella o fattura pro-forma), non costituente fattura, contenente l'indicazione di dettaglio dell'addebito e di ciascuna voce di spese. Essa ha funzione di riepilogo, per il controllo del cliente sulla conformità all'accordo sul compenso e mette il cliente in condizione di chiedere ogni chiarimento o informazione che risultasse necessaria. Nella nota sono evidenziati separatamente l'ammontare del contributo previdenziale (attualmente del 4% sull'imponibile) e l'IVA (attualmente nell'aliquota del 22% calcolata anche sul contributo previdenziale) e, quando il cliente è tenuto a praticare la ritenuta d'acconto, il relativo ammontare (attualmente il 20% dell'imponibile).

Lo studio attende il pagamento della nota preliminare entro 30 giorni dal ricevimento, ove non diversamente pattuito nel contratto. Al ricevimento del saldo, sarà emessa nei termini di legge la corrispondente fattura elettronica debitamente datata e numerata. Ai clienti non abilitati alla detrazione dell'IVA sarà inviata, ordinariamente per posta elettronica, la c.d. "copia di cortesia" della relativa fattura elettronica.

La fattura contiene l'indicazione degli importi ricevuti a saldo per onorario, spese imponibili, contributo previdenziale ed IVA, indica se dovuto l'ammontare della ritenuta d'acconto praticata e fa riferimento, per il dettaglio delle prestazioni, alla nota preliminare saldata con quel pagamento.

Qualora il cliente, in ragione della propria organizzazione, richieda la preventiva emissione di fattura rispetto al pagamento, lo studio invia in ogni caso la nota preliminare e procede all'invio della fattura anticipatamente emessa, dietro approvazione della nota, al momento in cui il cliente comunica di essere pronto per l'accredito. Delle fatture anticipatamente emesse lo studio attende, quindi, il regolamento **a vista**.

#### **1.11. Prassi di addebito del corrispettivo, rimborsi, acconti e saldi.**

Fatte salve le diverse specifiche modalità convenute con il cliente, lo studio legale per le attività giudiziali, quando hanno ad oggetto la difesa in un procedimento ordinario, lo studio addebita di norma un acconto, all'inizio dell'attività ed il saldo alla conclusione della fase o del grado di giudizio. Ove sia incaricato un corrispondente, ai sensi di quanto illustrato al punto 1.8, è dovuto a questi l'acconto. Quando l'incarico abbia ad oggetto procedimenti sommari, cautelari o di volontaria giurisdizione, l'onorario è addebitato alla conclusione del relativo procedimento. Nelle procedure di recupero di crediti, monitorie ed esecutive, è addebitato l'onorario per la fase conclusasi con il conseguimento del titolo esecutivo, prima dell'avvio dell'azione esecutiva. Qualora sia proposta opposizione al decreto ingiuntivo, l'onorario per la fase monitoria è addebitato con l'acconto del giudizio di merito o, quando non sia richiesto acconto, in conseguenza della proposizione dell'opposizione.

Le anticipazioni non imponibili di cui al punto 1.7 sono addebitate al momento dell'esborso.

Le spese imponibili di cui al punto 1.6 ed 1.8 sono di norma addebitate con l'onorario a saldo della fase, ma quando ciò sia suggerito, per il rilievo dell'importo o per la loro natura (quando si tratta del pagamento di corrispettivi di procuratori, periti, consulenti o ausiliari) lo studio si riserva di addebitarle, per la rifusione, separatamente dall'addebito dell'onorario.